

## DETERMINA N. 220/2024

---

PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AVVIATO, AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 70/2014, CON DELIBERA N. 142/2024, DEL 24 OTTOBRE 2024, NEI CONFRONTI DI TRENITALIA S.P.A. PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 18, PARAGRAFO 5, E 19, PARAGRAFO 7, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2021/782. CHIUSURA PER AVVENUTO PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA.

il Segretario generale

Visti:

- l'art. 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i., che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità oppure ART);
- il regolamento (UE) 2021/782, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (di seguito: Regolamento (UE) 2021/782);
- l'articolo 24-bis del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103 e, in particolare, il comma 2;
- il decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) 2021/782 (di seguito: decreto legislativo n. 70/2014);
- la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e in particolare il Capo I, sezioni I e II (di seguito: legge 689/1981);
- il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità, approvato con delibera n. 15/2014 del 27 febbraio 2014;
- il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità relativi ai diritti dei passeggeri, approvato con delibera dell'Autorità n. 146/2023, del 28 settembre 2023 e, in particolare, l'articolo 14, comma 4, che dispone che “[s]alvo che sussistano i presupposti per l'esercizio del potere di cui al comma 5, quando il soggetto nei cui confronti si procede si sia avvalso della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con riferimento a tutte le contestazioni formulate nell'atto di avvio, l'estinzione del procedimento è dichiarata dal dirigente dell'Ufficio con proprio provvedimento”;
- la delibera n. 142/2024, del 24 ottobre 2024, notificata con nota prot. ART n. 105884/2024, del 24 ottobre 2024, e comunicata in pari data ai reclamanti con note prott. ART nn. 105885/2024, 105886/2024, 105887/2024, 105888/2024, 105894/2024, 105895/2024, 105896/2024, 105897/2024, 105898/2024, 105899/2024, 105900/2024 e 105901/2024, con la quale è stato avviato, nei confronti di Trenitalia S.p.A. (di seguito anche: “Società”) un procedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto legislativo n. 70/2014, per la violazione degli articoli 18, paragrafo 5, e 19, paragrafo 7, del Regolamento (UE) 2021/782, con riferimento ai fatti esposti nei reclami di seconda istanza acquisiti agli atti con prott. ART nn. 50408/2024, del 18 maggio 2024, 56361/2024, dell'8 giugno 2024, 58481/2024, del 17 giugno 2024, 60814/2024, del 24 giugno 2024, 61440/2024, del 25 giugno 2024, 62871/2024, del 1° luglio 2024, 63392/2024, del 2 luglio 2024, 63692/2024, 3 luglio 2024, 64801/2024, del 5 luglio 2024, 64938/2024, del 6 luglio 2024, 69336/2024, del 22 luglio 2024, 67954/2024, del 17 luglio 2024 relativamente al diritto a ottenere (i) entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, il

rimborso del prezzo del biglietto in caso di soppressione del servizio o di rinuncia al viaggio per ritardo all'arrivo alla destinazione finale, prevista dal contratto di trasporto, di 60 minuti o più e (ii) entro un mese dalla presentazione della relativa domanda, l'indennizzo in caso di ritardo uguale o superiore a 60 minuti all'arrivo alla destinazione finale;

Rilevato che:

- con riferimento alla summenzionata violazione degli articoli 18, paragrafo 5 e 19, paragrafo 7 del Regolamento (UE) 2021/782, la Società si è avvalsa della facoltà del pagamento in misura ridotta delle sanzione, così come previsto dall'articolo 16 della legge n. 689/1981, e che il suddetto pagamento risulta effettuato entro la scadenza del prescritto termine e nell'ammontare indicato al punto 7 della citata delibera n. 142/2024, per un importo pari a euro 18.333,26 (diocottomilatrecentotrentatré/26) per la sanzione di cui al punto 2.a), e per un ammontare pari a euro 3.333,32 (tremilatrecentotrentatré/32) per la sanzione di cui al punto 2.b), per un totale complessivo di euro 21.666,58 (ventunmilaseicentossessantasei/58), come risulta dall'evidenza bancaria acquisita agli atti con prot. ART n. 124904/2024, del 3 dicembre 2024;

Considerato che:

- il pagamento in misura ridotta delle sanzioni comporta l'estinzione del procedimento sanzionatorio avviato con la delibera n. 142/2024;

#### DETERMINA

1. di dichiarare l'estinzione del procedimento sanzionatorio avviato con la delibera n. 142/2024, del 24 ottobre 2024, nei confronti di Trenitalia S.p.A. per la violazione degli articoli 18, paragrafo 5, e 19, paragrafo 7, del Regolamento (UE) 2021/782, per effetto dell'intervenuto pagamento in misura ridotta delle relative sanzioni, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 689/1981;
2. di disporre che la presente determina sia notificata a Trenitalia S.p.A., comunicata ai reclamanti e pubblicata sul sito *web* istituzionale dell'Autorità.

Torino, 18/12/2024

il Segretario generale  
GUIDO IMPROTA